

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2017/18

L'anno 2017, il giorno 27 ottobre alle ore 11.00 presso la Presidenza dell'Istituto Comprensivo "Innocenzo IX" di Baceno, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 29/11/2007 del Comparto Scuola (di seguito CCNL).

tra

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Ornella Barre assistita dal DSGA Claisen Iolanda

e

i rappresentanti sindacali della delegazione sindacale:

Palamara Antonia – CISL (Istituto),

Romeo Lucia – CGIL (Istituto),

Roperti Gabriella – CISL (Istituto),

Vella Francesca - CISL (territoriale);

è sottoscritta la seguente ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto.

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione e spazio negoziale del contratto

1 - Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

2 - Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l'anno scolastico 2017/18 e per gli anni successivi salvo modifiche e/o integrazioni.

3 - Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.

4 - Il presente contratto definisce inoltre la misura dei compensi previsti per le attività finanziate con il fondo dell'istituzione scolastica ed in particolare la misura:

- a. dei compensi dei docenti collaboratori del dirigente scolastico (art. 34 CCNL);
- b. dei compensi relativi agli incarichi specifici del personale ATA e delle funzioni strumentali del personale docente (art. 33 e 47 CCNL);
- c. dei compensi per le prestazioni autorizzate eccedenti l'orario di servizio del personale ATA;
- d. dei compensi da attribuire al personale impegnato nelle attività da retribuire ai sensi dell'art. 88 CCNL.

5 - La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48 comma 3 del d.Lgs. 165/2001.

Si procederà alla stipula di un nuovo Contratto Integrativo di Istituto a seguito di nuove disposizioni normative o contrattuali che renderanno necessario una revisione e/o una integrazione dello stesso.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2 - Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3 - Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 1 - Obiettivi e strumenti

1. Le relazioni sindacali sono improntate al rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle RSU e perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico. Le parti contraenti sostengono i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle personalità coinvolte e mirano a contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali e costituiscono quindi impegno reciproco delle parti contraenti.
2. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli organi collegiali, per quanto di competenza.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a. contrattazione integrativa;
 - b. informazione preventiva;
 - c. procedure di concertazione;
 - d. informazione successiva;
 - e. interpretazione autentica, come da art. 2.
4. Agli incontri di informazione o di trattativa può partecipare il direttore SGA, in qualità di consulente del dirigente scolastico; in tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di consulenti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.

Art. 2 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. La RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazione sindacale; gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico, anche su richiesta delle RSU, almeno 5 giorni prima.
4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie. Il dirigente scolastico fornisce la relativa documentazione almeno cinque giorni prima dell'incontro.
5. Al termine degli incontri gli accordi raggiunti debitamente firmati da entrambe le parti saranno resi noti al personale tramite circolare interna cui sarà allegato l'accordo relativo.

Art. 3 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);

- g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
- h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 4 - Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva annuale:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e contrattuali;
 - d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e) utilizzazione dei servizi sociali;
 - f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni;
 - g) tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
 - d) criteri adottati dal Comitato di valutazione per attribuzione bonus premiale L. 107/2015 e ammontare delle relative assegnazioni annuali.
3. Il dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 5 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse;
 - c) attribuzione bonus premiale L. 107/2015 (dati economici per aggregati ed elenco alfabetico dei beneficiari).

Art. 6 - Attività e agibilità sindacale

1. Alla RSU è riservata in ogni plesso apposita bacheca sita nell'atrio. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del dirigente scolastico; sigla però il documento affisso. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OOSS provinciali e/o nazionali.
2. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, fax o e-mail.
3. Alle RSU è consentito comunicare con il personale durante l'orario di servizio per motivi di carattere sindacale.
4. Alle RSU è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, della posta elettronica e di tutti gli strumenti e le attrezzature presenti nella scuola.
5. Alle RSU viene assegnato, previa richiesta da parte RSU, l'utilizzo di un armadio per la raccolta del materiale presso la scuola media.

Art. 7 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di istituto, le RSU si avvalgono di permessi sindacali previsti dall'accordo collettivo qua-

dro del 7 agosto 98. Le RSU decidono autonomamente sull'utilizzo di tali ore che per l'anno scolastico in corso ammontano a complessive 42 ore e 43 minuti.

2. Le sedute di contrattazione si svolgono normalmente fuori dall'orario di lavoro; nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti delle RSU possono avvalersi dei permessi di cui sopra. Gli incontri convocati in orario di servizio che non comportano spese a carico dell'amministrazione, non incidono sul monte ore permessi.
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno per partecipare a trattative sindacali, convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione della fruizione di tale permesso va inoltrata di norma tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 8 - Assemblee in orario di lavoro

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico, informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono a loro volta - entro due giorni - richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati: l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
4. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza né ad assolvere altri ulteriori adempimenti.
5. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico, si atterrà all'intesa raggiunta con le RSU sull'individuazione del numero minimo di lavoratori necessari per garantire i servizi minimi essenziali alle attività coincidenti con l'assemblea.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

Art. 9 - Modalità di comunicazione in caso di sciopero e contingente minimo di personale

1. Il dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione di servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art.1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
 - a. per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n.1 assistente amministrativo presso la sede dell'istituto e n.1 collaboratore scolastico per ogni sede di esame;
 - b. per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato: il direttore SGA, n.1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;
 - c. per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio: i docenti e il personale ATA in servizio dovranno garantire anzitutto la sorveglianza degli alunni minori presenti a scuola.
2. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.
3. Nell'individuazione di detto personale il dirigente terrà conto in primo luogo dei lavoratori che abbiano espresso il loro consenso in forma scritta, successivamente procederà tramite sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

TITOLO TERZO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.



Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 2 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 3 - Le figure sensibili

Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:

- addetti al primo soccorso
- addetti al primo intervento sulla fiamma

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

E' attiva una Commissione Sicurezza coordinata dal R.S.P.P. che provvede anche a curare la Formazione del Personale in tema di sicurezza.

Sono stati adottati, ai sensi del Dlgs n. 81/2008, sia il Piano dei Rischi, che il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali (Codice della Privacy). E' attiva anche la normativa antifumo con l'identificazione, in ogni plesso, di responsabili del rispetto delle norme antifumo.

**TITOLO QUARTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I – RISORSE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

Art. 1 – Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dagli stanziamenti statali per il Miglioramento dell'offerta formativa (M.O.F.), come comunicati a questo Istituto dal M.I.U.R. con Nota 19107 in data 28/09/2017.

Le cifre, lordo dipendente, sono:

1. Fondo d'Istituto F.I.S. (art. 85 CCNL come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008): € **60,268,57**
2. Funzioni strumentali al P.O.F. (art. 33 CCNL): € **4,223,98**
3. Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008): € **5.241,98**
4. Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti: € **1.564,83**
5. Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL): € 0,00
6. Economia dell'a.s. precedente da integrare al FIS per un totale di: € **591,56**

Art. 2 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS sono finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Le risorse del F.I.S. sono suddivise tra il personale sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Dal F.I.S. (€ **60.860,13**) vengono preventivamente accantonati € 13.044,88, così suddivisi:

- la quota variabile dell'indennità di direzione D.S.G.A. (art. 88, comma 2, lettere i) e j)) di € 4,780,00
- una quota per l'eventuale sostituzione del D.S.G.A. assente di € 628,00
- l'indennità per turno notturno educatori di € 7.636,88 (CCNL art. 88 c. 2.g)

Successivamente il F.I.S. Rimanente (€ 47.815,25) viene suddiviso tra le due componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica, tenuto conto delle necessità previste, della loro finalizzazione al funzionamento ed all'ampliamento dell'offerta formativa e del numero degli addetti in organico di diritto A.T.A. (43) e docenti (52).

Per le attività del personale docente vengono assegnati € 26.298,39

Per le attività del personale A.T.A. vengono assegnati € 21.516,86

Art. 3 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso, orario o forfetario a seconda del tipo di incarico, e la modalità di certificazione del lavoro svolto.
3. L'assegnazione dell'incarico tiene conto dei titoli di studio o di specializzazione, dell'esperienza, delle competenze specifiche e della disponibilità del personale. A parità di titoli e competenze gli incarichi vengono attribuiti in ordine di graduatoria d'Istituto.
4. I nominativi degli incaricati delle attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio sono oggetto di informazione successiva alla RSU.
5. In caso di assenza del titolare per più di 30 giorni, al personale ATA sostituito viene riconosciuta la quota di F.I.S. competente al titolare, in proporzione alla durata della assenza.

CAPO II – PERSONALE DOCENTE

Art. 1 – Sostituzione dei docenti assenti

1. Ai docenti viene chiesta la disponibilità ad effettuare supplenze nel proprio plesso scolastico. Dopo aver preventivamente verificato la disponibilità in orario di docenti su cattedre di potenziamento, i docenti vengono utilizzati secondo le seguenti priorità: 1) i docenti tenuti al recupero di permessi già goduti (monte ore annuale massimo corrispondente all'orario settimanale e recupero entro due mesi, con priorità sulla propria classe/materia); 2) docenti disponibili ad effettuare ore aggiuntive a recupero con permessi (monte ore annuale massimo corrispondente all'orario settimanale e recupero entro due mesi, con priorità sulla propria classe/materia); 3) docenti disponibili ad effettuare ore aggiuntive a pagamento; 4) docenti in compresenza; 5) docenti di sostegno in "casi eccezionali e non altrimenti risolvibili" (Nota MIUR 8 novembre 2010); si escludono i casi in cui, la particolare gravità dell'alunno, richiede un'assistenza e un'assidua sorveglianza personalizzata non derogabile; dove l'alunno in carico al docente di sostegno risulti assente, è possibile l'utilizzo dell'insegnante per sostituzioni anche in classi di non titolarità.
2. Le ore eccedenti non recuperate verranno retribuite come ore aggiuntive di insegnamento dietro presentazione di apposita richiesta e fino ad esaurimento anzitutto dell'apposita voce del MOF, quindi del budget assegnato dal FIS (vedi art. 2). In caso di esaurimento totale della disponibilità, le ore accumulate da ciascuno verranno decurtate proporzionalmente.

Art. 2 – Ripartizione del F.I.S. per le attività aggiuntive del personale docente

1. Tenuto conto delle attività previste dal P.O.F., il fondo destinato al personale docente è ripartito come indicato nella tabella. A rendicontazione avvenuta e certificata, sarà possibile stornare eventuali fondi inutilizzati su altre attività, tra quelle previste e programmate.

Attività	Compenso orario	Monte ore	Totale
Collaboratore vicario DS	€ 17,50	40	€ 700,00
Responsabili di plesso	€ 17,50	450	€ 7.875,00
Coordinatori di classe secondaria	€ 17,50	240	€ 4.200,00
Segretario Collegio docenti unitario	€ 17,50	10	€ 175,00
Integraz. budget sostituz. colleghi assenti	€ 18,03/18,65/27,09		€ 2.000,00
COMMISSIONI			
Gruppo Lavoro Inclusività	€ 17,50	50	€ 875,00
Eventi, rapporti con territorio	€ 17,50	50	€ 875,00
Orientamento	€ 17,50	40	€ 700,00
PNSD/Nuove tecnologie	€ 17,50	20	€ 350,00
PTOF/PDM/RAV	€ 17,50	20	€ 350,00
Nuovo Esame I ciclo	€ 17,50	20	€ 350,00
Attività aggiuntive su Progetti Didattici	€ 17,50	251	€ 4.392,50
ATTIVITA' DI RECUPERO/POTENZIAM.			
Sportello didattico II grado	€ 35,00	50	€ 1.750,00
Sportello didattico I grado	€ 35,00	20	€ 700,00
Recupero debito giudizio sospeso	€ 50,00	20	€ 1000,00
TOTALE			€ 26.292,50
AVANZO			€ 5,89

Art. 3 – Funzioni strumentali al P.O.F.

L'ammontare complessivo viene ripartito in pari misura fra i docenti designati come Funzioni Strumentali sulla base dei criteri individuati dal Collegio e delle candidature valutate dal Dirigente Scolastico per l'a.s. 2017/18.

CAPO III – PERSONALE ATA

Art. 1 – Banca delle ore

- Ogni lavoratore ATA è titolare di un conto di ore di lavoro (banca delle ore) che può essere alimentato da crediti costituiti da lavoro straordinario effettivamente prestato ed autorizzato, dalle ore di formazione aggiuntive all'orario di lavoro e dalle ore di intensificazione per eventuali sostituzioni. Il credito può essere utilizzato a richiesta del lavoratore per riposi compensativi, per recuperare eventuali ritardi o giorni di chiusura prefestiva. Tali ore non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento e non verranno in nessun caso retribuite.
- Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- Il D.S.G.A. fornirà ad ogni lavoratore un quadro riepilogativo ogni trimestre, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. Il conto può essere verificato dal lavoratore presso il D.S.G.A.
- E' consentito il recupero di un credito orario massimo mensile di 20 ore.

Art. 2 – Sostituzione dei collaboratori scolastici assenti

1. Ai collaboratori scolastici in servizio a tempo pieno, in caso di sostituzione di colleghi assenti, spetta 1 ora giornaliera di recupero a titolo di intensificazione della prestazione lavorativa, da suddividersi tra le unità in servizio effettivamente impegnate sugli spazi "scoperti".

Art. 3 - Attribuzione degli incarichi specifici

1. Vengono individuati i seguenti incarichi specifici e compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio previsti dall'articolo 47, comma 1b C.C.N.L.:
 - a. Assistenti amministrativi:
 - Supporto informatico ai docenti e ai genitori per registro elettronico
 - Gestione sicurezza D.Lgs 81/2008
 - b. Collaboratori scolastici:
 - Assistenza alunni con disabilità non autonomi
 - Assistenza alunni scuola dell'infanzia
 - Operatore unico in plesso disagiato – Formazza
 - c. Assistenti tecnici
 - Guida, manutenzione e custodia pullmino scolastico
2. Gli incarichi specifici vengono prioritariamente assegnati al personale in servizio nel plesso provvisto della prima o seconda posizione economica.

Art. 4 – Ripartizione del F.I.S. per le prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.

1. Le somme previste per le prestazioni aggiuntive del personale ATA (CCNL art. 88, c. 2.e) e per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (CCNL art. 88, c. 2.k) vengono ripartite come indicato nella tabella. In caso di inutilizzo dei fondi per un'attività, questi potranno essere aggiunti al monte ore di un'altra:

Area	Attività	Compenso orario	Monte ore	Totale
Assistenti amministrativi	Organizzazione flessibile dell'orario di lavoro, gestione documentale e dematerializzazione	€ 14,50	400	€ 5.800,00
Assistente Tecnico	Supporto all' Attività Amministrativa e Didattica (manutenzione PC, Nuovo Registro Elettronico, ed altri interventi possibili grazie alle proprie competenze informatiche)	€ 14,50	95	€ 1.377,50
Personale convivito: cuochi	Preparazione pasti ospiti/eventi	€ 14,50	90	€ 1.305,00
Personale convivito: infermiera, guardarobiere	Supporto attività esterni	€ 14,50	60	€ 870,00
Collaboratori scolastici	Organizzazione flessibile dell'orario di lavoro (turnazione, sostituzione colleghi assenti, gestione locali e attrezzature in orario extrascolastico)	€ 12,50	620	€ 7.750,00
	Supporto all'attività amministrativa e didattica (utilizzo attrezzature complesse, affiancamento docenti, manutenzione edifici scolastici).	€ 12,50	350	€ 4.375,00
TOTALE				€ 21.477,50

TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 – Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Contratto è subordinata alla approvazione da parte degli organi di controllo previsti dalla normativa.

Art. 2 - Verifica della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente Scolastico, in accordo con la RSU, dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Art. 3 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa accordo con la parte sindacale, l'adeguamento dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente.

Art. 4 - Somme non utilizzate

Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 5 - Ulteriori somme assegnate

Nel caso in cui a questo Istituto venissero attribuite ulteriori somme oltre a quanto al momento erogato, verrà avviata un'ulteriore sequenza contrattuale per l'attribuzione delle dette somme.

Art. 6 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Contratto sono abrogate tutte le norme previste nei precedenti Contratti collettivi integrativi d'Istituto.

Art. 7 - Norme relative al corrente anno scolastico

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme dei contratti nazionali e decentrati e le norme di legge. Le Parti firmatarie si riservano, in caso di contenzioso sull'interpretazione di una norma o di un comma del presente contratto, di ritrovarsi per concordare la soluzione.

Copia del presente contratto, una volta sottoscritto sarà affissa all'albo di ogni Plesso dipendente, e pubblicata all'Albo on-line, così che il Personale ne abbia conoscenza.

Art. 8 - Limiti e durata dell'accordo

Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata d'Istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo dell'Istituzione Scolastica ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'Istituto stesso.

Baceno, 27/10/2017


Letto, approvato, sottoscritto.

La Rappresentanza sindacale unitaria

Palamara Antonia


Romgo Lucia

Roperti Gabriella



La Rappresentanza sindacale Territoriale

Prof.ssa Vella Francesca



Il Dirigente Scolastico

Ornella Barre

